





### ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO A PREMIO UNICO

#### PRESTITI INCHIARO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note informative.

#### HDI Assicurazioni S.p.A

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 InChiaro Assicurazioni S.p.A.

Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 CBA Vita S.p.A.

Società Capogruppo del "Gruppo CBA" iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n° 32

### **PAGINA BIANCA**



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



CBAVITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

PRESTITI INCHIARO MOD. PRESTGBS\_05 2011





#### PRESTITI INCHIARO

#### NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Dati aggiornati al 26.05.2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

### Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet delle Società (<a href="https://www.hdiassicurazioni.it">www.bavita.com</a> ).

#### A. <u>INFORMAZIONI</u> <u>SULL'IMPRESA</u> <u>DI</u> ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni "HDI del Gruppo Assicurativo Capogruppo Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata\* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - tel. +39 06 421 031 - fax +39 06 4210 3500 - Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@hdia.it.

CBA Vita S.p.A. Capogruppo del "Gruppo CBA" iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n° 32. - sede legale in Via Vittor Pisani, 13 Milano – 20124 P.IVA 10288130155 iscritta al n. 315047 del Registro Imprese di Milano e al n. 1363580 del R.E.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n.19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.. Sito Internet: www.cbavita.com - E-mail: info@cbavita.com Tel. +39 02.6761201 - Fax +39 02.676120598 .

## <u>2. Informazioni sulla situazione patrimoniale</u> dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A. : L'ammontare del patrimonio

netto al 31/12/2010 è pari a 140,95 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 44,95 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione vita, alla medesima data, è pari a 115,0%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

**CBA Vita S.p.A.:** Il patrimonio netto della Società al 31/12/2010 ammonta a 31,07 milioni di euro, di cui capitale sociale: 39,00 milioni di euro, riserve patrimoniali al netto delle perdite riportate a nuovo -7,93 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 115,4%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti.

Il contratto, oltre alle seguenti garanzie danni offerte da InChiaro Assicurazioni S.p.A :

PRESTITI INCHIARO Pagina 1 di 4

<sup>\*</sup> C.F. e P.IVA 04349061004

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia;

Garanzia C) assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;

Garanzia D) assicurazione di grave malattia;

Garanzia E) assicurazione di disoccupazione;

# prevede la **prestazione in caso di decesso** offerta da **HDI Assicurazioni S.p.A** in coassicurazione con **CBA Vita S.p.A**.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in HDI Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata per brevità "Società". Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano un contratto di finanziamento . L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente ed il Beneficiario per la garanzia A ed il soggetto al quale è concesso il mandato all'incasso per le restanti garanzie.

# Avvertenza: Sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.3 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buono stato di salute.

#### 4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata e dall'importo finanziato.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 41% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione		
Valore in percentuale	Importo medio*	
87,8%	€ 40,27	

<sup>\*</sup> Tale importo è calcolato sul premio medio .

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per

<u>le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.</u>

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione la Società restituisce, anche in nome per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## <u>5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili</u>

Non previsti.

### <u>C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME</u> FISCALE

#### 6. Costi

#### Art. 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti.

#### Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita

Non previsti

#### 7. Sconti

Non previsti.

#### 8. Regime fiscale

#### Art.8.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione del 19% dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291,14.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 4

anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

#### Art.8.2Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

#### D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza del contratto.

## 10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

#### 11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

#### 12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

#### 13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dal momento del pagamento del premio dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del Modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

e

#### Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente il premio, previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

# 14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.4 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano .

#### 16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione .

#### 17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – <u>E-mail: reclami@pec.hdia.it</u>

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PRESTITI INCHIARO Pagina 3 di 4

Per la risoluzione di liti trasfontaliere si può presentare reclamo all'Isvap o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervicesretail/finnet/index en.ht m.

HDI Assicurazioni S.p.A, CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. si impegnano a darsi immediata e reciproca comunicazione dei reclami di competenza dell'altra Impresa di assicurazione.

18. Informativa in corso di contratto

Non prevista.

#### 19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato non deve dare comunicazione a Società né in caso di aggravamento o diminuzione del rischio né in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. In tal caso solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

#### 20. Conflitto di interessi

Si segnala che CBA Vita è controllata da Banca Sella Holding, società Capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo Banca Sella" ed è anche partecipata da Società facenti parte dello stesso gruppo. Il presente contratto viene distribuito anche da Banche appartenenti al suddetto Gruppo, che potrebbero detenere una partecipazione in CBA Vita. Si segnala inoltre, che gli intermediari di cui sopra, propongono il contratto in base ad accordi di distribuzione con CBA Vita e tali accordi non prevedono esclusiva.

In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, CBA Vita opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

In ogni caso Hdi Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

HDI Assicurazioni S.p.A. e C:B.A: Vita S.p.A sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

C..B.A. Vita S.p.A. **Amministratore Delegato** 

ween

(dott. Biagio Massi)

HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alfonso Scarpa)

HDI Assicurazioni S.p.A. · Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale €96.000.000.00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



CBAVITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - <a href="https://www.cbavita.com">www.cbavita.com</a> - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding

Pagina 4 di 4 PRESTITI INCHIARO



#### PRESTITI INCHIARO

#### NOTA INFORMATIVA GARANZIE DANNI

Dati aggiornati al 26.05.2011

<u>La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.</u>

<u>Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.inchiaro.it).

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

InChiaro Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma. La Società è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A. Tel: +39.06.420358 - Telefax +39.06.420358258 - e mail: info@inchiaro.it Sito Internet: www.inchiaro.it

# 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2010 è pari a 7,99 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 5,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 2,99 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione danni è pari a 200,5% . Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto, oltre all'assicurazione in caso di morte (garanzia A) offerta da HDI Assicurazioni S.p.A in coassicurazione con CBA Vita S.p.A., prevede le seguenti quattro garanzie danni:

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia (**per tutti gli aderenti**), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia C): assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (*riservata a lavoratori autonomi e dipendenti pubblici*), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia D): assicurazione di grave malattia (*riservata a non lavoratori*), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia E): assicurazione di disoccupazione (*riservata ai soli lavoratori dipendenti privati*), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in HDI Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata per brevità Società. Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano un contratto di finanziamento . L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente ed il Beneficiario per la garanzia A ed il soggetto al quale è concesso il mandato all'incasso per le restanti garanzie.

PRESTITI INCHIARO Pagina 1 di 6

Avvertenza : sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 per la garanzia B;
- o articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 per la garanzia C;
- o articoli 5.1, 5.2,5.3 per la garanzia D;
- o articoli 6.1, 6.2, 6.3 per la garanzia E.

<u>Avvertenza : sono previsti massimali e franchigie temporali.</u> Si rinvia rispettivamente agli artt.1.7, 4.1, 6.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta:

- un caso in cui si applica il massimale, relativo alla garanzia C;
- un caso in cui si applica la franchigia temporale relativo alla garanzia E.

Esempio per massimale pari ad euro 1.500,00: nei casi in cui all'Assicurato spetti l'indennizzo per inabilità, qualora la rata mensile del finanziamento rimborsabile sia pari a duemila (2.000,00/00) euro, l'indennizzo rimborsato sarà pari ad euro millecinquecento (1.500,00/00).

Esempio per franchigia temporale pari 30 giorni: qualora l'Assicurato sia colpito da inabilità temporanea totale - così come specificata nelle condizioni di assicurazione - per un periodo inferiore a 30 giorni, la Società non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Avvertenza: è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 4. Periodi di carenza

Avvertenza: è previsto un periodo di carenza per le garanzie C, D ed E. Si rinvia rispettivamente agli artt. 3.6, 4.2, 4.5. 5.2, 6.2 e 6.4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.

# 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza : L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

#### 6. Aggravamento, diminuzione del rischio e

#### variazioni nella professione

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

#### 7. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alle Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

#### Avvertenza: non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 67% del premio unico versato per le garanzia danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione			
Valore in percentuale Importo medio*			
92,5%	€ 65,05		

<sup>\*</sup> Tale importo è calcolato sul premio medio .

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 8. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

### 9. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 6

#### 10. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all' art. 1.12 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.

## 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

#### 12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

#### **13. Misure e modalità di eventuali sconti** Non previsti.

#### 14. Regime fiscale

#### 14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2.5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291,14.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

#### 14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti

dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui:

- 1. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia per la garanzia B);</u>
- 2. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la</u> malattia per la garanzia C);
- 3. viene diagnosticata la malattia per la garanzia D);
- 4. ha inizio la disoccupazione per la garanzia E).

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda ulteriore documentazione sanitaria, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

Si rinvia agli artt. 2.4, 3.4, 4.5, 5.4 e 6.5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

#### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie B,C;D ed E devono essere inoltrati per iscritto a:

InChiaro Assicurazioni S.p.A.- RECLAMI
Via Abruzzi n. 25 - 00187 ROMA
Fax: +39 06.42035825– E-mail: reclami@inchiaro.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'Isvap faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti trasfontaliere si può presentare reclamo all' Isvap o al sistema estero competente

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervicesretail/finnet/index en.ht m

HDI Assicurazioni S.p.A, CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. si impegnano a darsi immediata e reciproca comunicazione dei reclami di competenza dell'altra Impresa di assicurazione.

#### 17. Arbitrato

Non previsto.

"InChiaro Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa".

> InChiaro Assicurazioni S.p.A. **Il Presidente**

dott. Biagio Massi

PRESTITI INCHIARO Pagina 4 di 6

#### **GLOSSARIO DANNI**

**Assicurato:** il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione **Beneficiario:** Il Contraente;

**Contraente**: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo:. Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi polizza, residuo presente il debito esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

**Decorrenza:** momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

Disoccupazione: la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro.

**Franchigia assoluta:** periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

**Inabilità temporanea totale:** la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della

capacità dell'Assicurato ad attendere ad un'attività lavorativa generica.

Invalidità totale permanente da infortunio e malattia: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Lavoratore autonomo: Chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dipendenti di enti pubblici.

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica titolare di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano-e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia grave:** i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.

**Non Lavoratore:** la persona fisica che, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

**Premio:** importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene

PRESTITI INCHIARO Pagina 5 di 6

garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

**Modulo di adesione:** il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

**Riserva matematica**: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

**Servizi Competenti**: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PRESTITI INCHIARO Pagina 6 di 6







#### PRESTITI INCHIARO

#### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Dati aggiornati al 26.05.2011

#### Art. 1.1. Definizione del contratto

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella con i quali gli Istituti stipulano un contratto di finanziamento.

Le garanzie assicurative sono offerte da:

- HDI Assicurazioni S.p.A (di seguito Società) in coassicurazione con CBA Vita Spa, in qualità di Delegataria per il caso morte;
- InChiaro Assicurazioni S.p.A. per le garanzie danni

L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante è il Contraente ed il Beneficiario per la garanzia A ed il soggetto al quale è concesso il mandato all'incasso per le restanti garanzie.

#### Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti.

- A Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto. Tale garanzia è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A in coassicurazione con CBA Vita S.p.A;
- Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A;
- C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una

inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica, per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.;

- Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.;
- Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento contratto e non ancora scadute alla data del licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

La determinazione della prestazione e degli indennizzi avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

L'Assicurato aderisce alla garanzia A - Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo e B - Invalidità totale e permanente derivante da infortunio e conseguentemente, in base al proprio stato lavorativo o posizione professionale, ad una delle seguenti garanzie C - Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, D - Assicurazione di grave malattia, ed E - Assicurazione di disoccupazione.

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro, infatti, verrà verificato il diritto ad ottenere la prestazione accertando a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga, alla data dell'evento.

PRESTITI INCHIARO Pagina 1 di 18

#### Art. 1.3. Dichiarazione dell'Assicurato

<u>Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.</u>

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

#### a) quando esiste dolo o colpa grave,

- di dichiarare al Contraente e all' Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
- in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;

#### b) quando non esiste dolo o colpa grave,

- di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

<u>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato</u> comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute. La Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e in ogni caso al premio convenuto per il primo anno.

Qualora la Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato il premio, anche in nome e per conto del Contraente, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del finanziamento ed il giorno in cui la Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di finanziamento , l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

### Art. 1.4. Cointestazioni del Contratto di Finanziamento

Le operazioni di finanziamento che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione.

Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e le prestazioni assicurate per singolo Assicurato saranno così determinate:

Garanzia A): 50% del capitale erogato

Garanzia B): 50% del capitale erogato

Garanzia C): 50% della rata del finanziamento

Garanzia D): 50% del capitale erogato

Garanzia E): 50% della rata del finanziamento II premio corrisposto sarà calcolato sul 50% delle prestazioni. Restano invariati tutti i limiti riportati al successivo art. 1.6 e quelli delle singole garanzie.

### Art. 1.5. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dal momento in cui viene effettivamente erogato il finanziamento indipendentemente dalla data indicata sul modulo di adesione, e a condizione che:

- sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione del questionario anamnestico (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il finanziamento sia successivo alla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di erogazione del finanziamento, ferma la durata delle garanzie come indicata nel Modulo di adesione stesso.

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi.

In caso di preammortamento tecnico le garanzie prestate dalle Compagnie saranno operative per un massimo di 30 giorni.

#### Art. 1.6. Risoluzione del contratto

In caso di morte, di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia o grave malattia con conseguente corresponsione della prestazione da parte della Società di competenza, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito alle Compagnie.

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 18

Qualora il finanziamento sia cointestato, nel caso sia liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente da infortunio e malattia o per grave malattia, tutte le garanzie cessano per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimangono in vigore per la persona cointestataria con prestazione pari a quella definita al precedente 1.4.

#### Art. 1.7. Limiti assuntivi

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti.

Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a Euro 31.000,00 (trentunomila/00).

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singolo contratto di finanziamento è fissato in Euro 1.500 (millecinquecento/00).

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 10 anni, oltre al periodo di preammortamento tecnico.

I prestiti stipulati prima della data di decorrenza dalla presente Polizza collettiva non possono essere coperti. L'Assicurato deve fornire indicazioni sulle sue condizioni di salute sottoscrivendo la 'Dichiarazione di buono stato di salute'. Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia. Il questionario e l'eventuale documentazione sanitaria necessaria per valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato Società tramite il Contrante. Ai fini dell'assunzione del rischio Società, a suo insindacabile giudizio, valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione al Contraente. Il Contraente è tenuto ad informare sollecitamente l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato da Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione di Società e da questa autorizzate. Di volta in volta Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

### Art. 1.8. Beneficiario della prestazione per la garanzia A

Beneficiario delle prestazioni garantite dalla garanzia A è il Contraente. Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione con il versamento della medesima sulle coordinate bancarie che saranno indicate esclusivamente dal Contraente. Quest'ultimo metterà l'importo incassato a decurtazione dei

propri crediti e manterrà a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

Il Contraente, in caso di anticipata estinzione del mutuo, di accollo dello stesso da parte di altra persona o di surroga passiva, a seguito della richiesta dell'Assicurato, qualora quest'ultimo abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, comunica a Società la nomina dei nuovi beneficiari e trasmette, a tal fine, alla stessa i relativi nominativi anche al nuovo beneficiario, tutta la documentazione necessaria ivi incluso il piano di ammortamento. Società, a seguito di tale comunicazione, emette l'appendice di variazione dei beneficiari. In mancanza di tale designazione saranno automaticamente considerati beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato. In particolare, in caso di surroga passiva è possibile designare quale Beneficiario della prestazione l'Istituto di Credito finanziatore subentrato al rapporto finanziamento.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva, Società, in caso di sinistro, effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento rilasciato dal Contraente al momento dell'operazione.

Poiché la garanzia viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art.1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel Modulo di adesione.

### Art. 1.9. Sinistri delle garanzie B,C,D,E– Mandato all'incasso

L'Assicurato conferisce mandato irrevocabile al Contraente, anche nell'interesse di quest'ultimo, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Società per le garanzie B, C, D ed E.

Conseguentemente, Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo sulle coordinate bancarie che saranno indicate esclusivamente dal Contraente. Si intende che il Contraente è autorizzato a trattenere gli indennizzi, per la decurtazione e l'estinzione del suo residuo credito derivante dal contratto di finanziamento e mantiene a disposizione dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

Il mandato all'incasso a favore del Contraente viene meno in caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva e il pagamento degli indennizzi verrà effettuato a favore dell'Assicurato. Inoltre, in tali casi, su richiesta dell'Assicurato, il Contraente autorizza Società a conferire il mandato all'incasso a favore di nuovi soggetti indicati dall'Assicurato e trasmette a Società tali nominativi beneficiario. anche al nuovo tutta la documentazione necessaria (es. piano di

PRESTITI INCHIARO Pagina 3 di 18

ammortamento). Società, a seguito di tale comunicazione, emette l'appendice del nuovo mandato all'incasso.

Il Contraente, in caso di surroga passiva, qualora l'Istituto di Credito finanziatore subentrato nel rapporto di finanziamento sia indicato quale Beneficiario per la garanzia A, a seguito della richiesta dell'Assicurato, autorizza Società a conferire mandato all'incasso a favore dello stesso Istituto mutuante subentrato per le garanzie B, C, D ed E.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva, Società, in caso di sinistro, effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento rilasciato dal Contraente al momento dell'operazione.

#### Art. 1.10. Variazione nel rapporto di mutuo

In caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento o di surroga passiva o di accollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate si sciolgono. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e allegando copia di un documento attestante l'operazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento

Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione e Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese per il rimborso premio e della quota relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Società fornisce al Contraente il conteggio dell'importo rimborsato da consegnare all'Assicurato. Il rimborso effettuato esclusivamente previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dell'Assicurato. Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente formula:

 $R = (P^n / N) * K$ 

dove

R = rateo di premio da rimborsare;

P<sup>n =</sup> premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore); La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese per il rimborso premio pari a 15,00 euro.

Non è prevista la restituzione del premio nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione del premio da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura.

L'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente all'operazione di anticipata estinzione, di chiedere, tramite comunicazione scritta a Società con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata allegando copia di un documento attestante operazione, continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva, Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento rilasciato dal Contraente momento dell'operazione.

In caso di rinegoziazione del finanziamento, ovvero modifica della durata o del tasso di interesse, le garanzie assicurative rimangono in piedi alle condizioni originariamente stabilite.

#### Art. 1.11. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico anticipato il cui importo, dipende dalla durata e dalla somma finanziata con il contratto di finanziamento. L'importo del premio distinto per le garanzie A e B,C,D,E è indicato nel Modulo di adesione. Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico.

#### Art. 1.12. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dal momento del pagamento del premio dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del Modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

е

PRESTITI INCHIARO Pagina 4 di 18

#### Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione recesso Società provvede a rimborsare all'Assicurato il premio, anche in nome e per conto del Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta, delle spese di restituzione del premio pari a 15 Euro e della quota relativa al rischio corso. Inoltre, l'Assicurato , qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. In tal caso il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta. Tale richiesta deve pervenire a Società con lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato sopra.

#### Art. 1.13. Cambio di attività o professione

L'Assicurato non deve dare comunicazione alle Compagnie in caso di cambiamento di attività o di stato professionale: solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

#### Art. 1.14. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza ,il cui onere economico è a carico dell'Assicurato sono dovute dal Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

#### Art. 1.15. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

#### Art. 1.16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

#### Art. 1.17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione ed

in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

#### Art. 1.18. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

#### Art. 1.19. Pagamento delle prestazioni assicurate

Verificatosi l'evento assicurato, Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto mediante lettera raccomandata A/R inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla Società, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

La Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

#### 2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO

COMPAGNIE COASSICURATRICI : HDI ASSICURAZIONI S.P.A. E CBA VITA S.P.A. (VALIDA PER TUTTI)

### Art. 2.1 Clausola di coassicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte

L'assicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte è ripartita tra le imprese in appresso indicate secondo le quote riportate:

HDI Assicurazioni S.p.A. in qualità di "Delegataria" 40,00%

CBA Vita S.p.A in qualità di "Coassicuratrice" 60,00%

Ciascuna di esse è tenuta alle prestazioni assicurate in proporzione alla rispettiva quota quale risulta dagli accordi di coassicurazione, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa HDI Assicurazioni S.p.A. designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto dell'altra Società assicuratrice. Quest' ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria che è tenuta alla gestione del contratto, all'istruzione delle prestazioni e alla quantificazione del

PRESTITI INCHIARO Pagina 5 di 18

ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti in nome e per conto delle coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalla coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, nonché di provvedere al pagamento degli indennizzi.

Ogni modifica agli accordi di coassicurazione che richieda una stipulazione scritta , impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

#### Art 2.2 Prestazione assicurata

La Delegataria con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente.

La Delegataria provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Tale garanzia è prestata per la stessa durata del finanziamento fino ad un massimo di 120 mesi.

#### Art 2.3 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- <u>suicidio salvo che siano trascorsi 12 mesi</u>
   <u>dall'entrata in vigore dell'assicurazione;</u>
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

E' inoltre escluso il decesso su territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva presenza per motivi professionali a querra, invasioni, atti di nemici

stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte ed insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni,colpi di Stato militare,legge marziale,confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

In questi casi la Delegataria paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

#### Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti alla Delegataria, unitamente all'allegato B, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Delegataria;
- dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del finanziamento alla data del verificarsi dell'evento assicurato.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, la Delegataria esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

#### Art. 2.5 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

#### 3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE : INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A (VALIDA PER TUTTI)

#### Art. 3.1 Indennizzo

In caso d'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Società garantisce la corresponsione al Contraente, in ragione del mandato irrevocabile all'incasso a lui conferito dall'Assicurato di una somma pari al debito residuo in linea capitale che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente al momento dell'evento e al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso evento in virtù delle altre garanzie.

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo solo qualora l'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60% della totale secondo i criteri e le percentuali

PRESTITI INCHIARO Pagina 6 di 18

previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione).

### Art. 3.2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) <u>Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;</u>
- b) Infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- c) HIV o AIDS
- d) <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o</u> <u>tentati dall'Assicurato;</u>
- e) <u>Infortuni causati da guerra anche non dichiarata</u> <u>od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;</u>
- f) <u>Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a</u> cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- g) <u>Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;</u>
- h) Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- i) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- j) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- k) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;
- I) Infortuni causati da:
- <u>-paracadutismo, uso, anche come passeggero, di</u> <u>deltaplani, ultraleggeri, parapendio;</u>
- <u>-tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali:</u>
- -pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio,

- speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- -partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso , anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro.

#### Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto e) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

### Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, entro 60 giorni dall'infortunio o dalla diagnosi della malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

La denuncia dell'infortunio e della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

Inoltre, alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi della malattia con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

#### Art. 3.5 Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A

PRESTITI INCHIARO Pagina 7 di 18

deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, <u>a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva</u>. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

### Art. 3.6. Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza

Società pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

# 4.0 GARANZIA C-ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE : INCHARO ASSICURAZION S.P.A (GARANZIA VALIDA PER LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI)

#### Art 4.1 Indennizzo

La Società, ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale, dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad un'attività lavorativa generica, liquiderà al Contraente in ragione del mandato irrevocabile all'incasso a lui conferito dall'Assicurato, una somma mensile, o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute, trascorsi 30 giorni di franchigia assoluta dalla data di ingresso nella struttura ospedaliera, con il limite massimo di Euro 1.500,00 per singola rata.

Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 18 indennizzi mensili nel corso della durata della assicurazione.

Per inabilità totale temporanea si intende la perdita totale in via temporanea della capacità ad attendere ad una attività lavorativa generica. Lo stato di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia dovrà essere accertato da una struttura ospedaliera, la quale determini un periodo di prognosi di almeno 30 giorni, che decorre dalla data di ingresso nella struttura ospedaliera stessa; è esclusa la possibilità che la durata della prognosi iniziale possa essere prolungata da successive prognosi.

Per lavoratore autonomo si intende chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedi definizione di Lavoratore Dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive

modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dipendenti pubblici.

### Art 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza

Qualora un evento di Inabilità temporanea totale da malattia colpisca l'Assicurato durante l'iniziale periodo di carenza, pari a 30 giorni, l'Assicurato stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo. Prima di poter accedere ad una successiva richiesta di risarcimento per altro evento di Inabilità temporanea totale, l'Assicurato dovrà aver ripreso la sua normale attività lavorativa per un periodo di «Ripresa di occupazione» di 180 giorni consecutivi.

#### Art 4.3 Esclusioni

- <u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> elencati casi:
- 1. Ferite con meno di sette punti di sutura;
- <u>Distorsioni articolari senza rottura di</u> <u>legamenti;</u>
- Ferite cutanee senza necessità di intervento di chirurgia plastica;
- 4. <u>Ferite limitate alla cute senza interessamento</u> di strutture tendinee, vascolari o nervose;
- 5. <u>Fratture composte trattabili con gesso o tutore;</u>
- 6. Distrazioni muscolari senza rottura completa;
- 7. <u>Ernia , salvo le ernie addominali.</u>
- 8. HIV o AIDS;
- Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- 10. <u>Infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;</u>
- 11. <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o</u> <u>tentati dall'Assicurato;</u>
- Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni. rivoluzioni;
- Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- 15. <u>Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);</u>
- Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,

PRESTITI INCHIARO Pagina 8 di 18

<u>schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati</u> paranoidi;

- 17. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- 18. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;
- 19. <u>Infortuni causati da:</u>
- A) <u>paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;</u>
- B) <u>tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;</u>
- C) <u>uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;</u>
- D) <u>guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;</u>
- E) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- F) <u>partecipazione a competizioni o relative</u> <u>prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.</u>

#### Art 4.4 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 4.3 "Esclusioni" punto 12 vale per Inabilità temporanea totale conseguente ad infortunio e malattia derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

### Art 4.5 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, <u>entro 60</u> giorni dall'infortunio oppure da quando la malattia è stata diagnosticata o da quando ne ha avuto la possibilità a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile

La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Quando un sinistro per inabilità temporanea sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, i successivi eventi di inabilità temporanea potranno essere denunciati a condizione che l'Assicurato sia ritornato ad esplicare la sua attività lavorativa e che sia trascorso un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi

Gli obblighi assunti da InChiaro Assicurazioni S.p.A. con la presente garanzia sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale dei 18 indennizzi mensili.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi della malattia con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

#### Art 4.6 Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

### 5.0 GARANZIA D - ASSICURAZIONE GRAVE MALATTIA A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHARO ASSICURAZIONI S.P.A (GARANZIA VALIDA PER I NON LAVORATORI)

#### Art. 5.1. Indennizzo

La Società in caso di malattia grave liquiderà al Contraente in ragione del mandato irrevocabile all'incasso a lui conferito dall'Assicurato una somma pari al debito residuo in linea capitale contratto dall'Assicurato verso il Contraente che, alla data in cui la malattia è diagnosticata, residua dal rapporto di finanziamento al netto di eventuali altri indennizzi corrisposti per lo stesso evento in virtù delle altre garanzie. Per non lavoratore si intende la persona fisica che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo 0 come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti "Malattie Gravi":

PRESTITI INCHIARO Pagina 9 di 18

- 1. *Tumore* Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. <u>Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al l' stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del ll' e IV' stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).</u>
- 2. **Chirurgia cardiovascolare** Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
- 3. Infarto miocardico Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
- 4. *Ictus cerebrale* Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
- 5. *Insufficienza renale* Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
- 6. **Trapianto d'organo** Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

### Art. 5.2. Malattia grave durante il periodo di carenza

La Società pagherà l'indennizzo solo se la malattia è diagnosticata dopo il periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

#### Art. 5.3. Esclusioni

- <u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> <u>elencati casi:</u>
- a) <u>delitti dolosi compiuti o tentati</u> <u>dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui</u> <u>volontariamente compiuti o consentiti;</u>
- b) <u>alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti</u> <u>o allucinogeni;</u>

- c) <u>malattie mentali e dei disturbi psichici in</u> <u>genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e</u> gli esaurimenti nervosi;
- d) <u>cure o interventi per l'eliminazione o</u> <u>correzione di difetti fisici o malformazioni</u> <u>preesistenti alla data di stipulazione della polizza</u>
- e) <u>scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato</u> <u>abbia preso parte attiva;</u>
- f) <u>trasformazioni o assestamento energetici</u> <u>dell'atomo;</u>
- g) HIV o AIDS;
- h) <u>sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,</u> <u>forme maniaco-depressive o stati paranoidi;</u>
- i) <u>le conseguenze di situazioni patologiche</u> <u>insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale,</u> <u>già diagnosticate in tale data all'Assicurato;</u>

#### Art. 5.4. Denuncia e relativi obblighi

In caso di malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto attraverso il modulo di cui all'Allegato C alla HDI Assicurazioni S.p.A., entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne abbia avuto la conoscenza a parziale deroga dell'art.1913 del C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

### 6.0 GARANZIA D - ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHARO ASSICURAZION S.P.A. (GARANZIA VALIDA PER I SOLI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI)

#### Art. 6.1 Indennizzo

La Società, in caso di sopravvenuta disoccupazione durante il periodo contrattuale, provvede alla corresponsione al Contraente in ragione del mandato irrevocabile all'incasso a lui conferito dall'Assicurato di una somma mensile o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento. Per ogni sinistro, il primo indennizzo sarà liquidato trascorsi 30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di disoccupazione con un massimo di 6 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 24 indennizzi mensili nel corso della durata dell'assicurazione.

PRESTITI INCHIARO Pagina 10 di 18

### Il limite massimo di ogni singola rata è pari a Euro 1.500,00.

Per Disoccupazione si intende la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro. Per lavoratore dipendente si intende la persona fisica obbligata a prestare il proprio lavoro in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n° 917, lettere a,c,d,q.

Le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti saranno operative soltanto in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale garanzia è prestata per la stessa durata del finanziamento fino ad un massimo di 120 mesi.

### Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza, pari a 90 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come lavoratore dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

#### Art. 6.3 Esclusioni

- <u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> <u>elencati casi:</u>
- a) <u>l'Assicurato, al momento del sinistro, è lavoratore</u> autonomo.
- b) <u>l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;</u>
- all'atto dell'adesione, l'Assicurato é a conoscenza di una prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- d) <u>la disoccupazione sia conseguenza di</u> licenziamento per giusta causa;
- e) <u>risoluzione del rapporto di lavoro per volontà</u> <u>dell'Assicurato;</u>
- f) la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a

- tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- g) <u>l'Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità e di cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (casi per cui l'assicurazione è operante);</u>
- h) <u>l'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa</u> Integrazione Guadagni Ordinaria,
- i) <u>la Società ha pagato per lo stesso periodo</u> <u>indennizzi previsti per il caso di inabilità</u> <u>temporanea totale;</u>
- j) <u>la Disoccupazione è conseguenza di uno degli</u> <u>eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle</u> <u>prestazioni in caso di Inabilità Temporanea</u> <u>Totale;</u>
- k) <u>l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione</u> parziale (Lavori Socialmente Utili);
- I) <u>l'Assicurato è un Dirigente.</u>
- m) <u>L'Assicurato</u>, al momento dell'evento, era in periodo di prova.
- n) <u>L'Assicurato svolge la propria normale attività</u> <u>lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana</u>
- o) <u>La disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento.</u>

### Art. 6.4 Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Quando un sinistro per disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. con la presente garanzia relativamente al rischio per disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 indennizzi mensili.

#### Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi L'Assicurato, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, deve:

comunicare attraverso il modulo di cui all'Allegato C alla Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;

- a) inviare lettera di assunzione;
- b) inviare lettera di licenziamento;
- c) inviare copia di modulo di adesione;
- d) inviare scheda anagrafica professionale;
- e) sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
- f) inviare la scheda professionale di iscrizione al centro per l'impiego o comprovare l'inserimento

PRESTITI INCHIARO Pagina 11 di 18

nelle liste di mobilità e l'eventuale permanenza in tali liste:

g) consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della stessa.

#### **Edizione 05/2011**



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.V.ITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBÁ" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Serde e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

PRESTITI INCHIARO Pagina 12 di 18

#### Tabella INAIL

Descrizione		Percentuali		
	destro	-	sinistro	
Sordità completa di un orecchio		15		
Sordità completa bilaterale		60		
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35		
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40		
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)				
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8		
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18		
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:				
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11		
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30		
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25		
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15		
		13		
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		_		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5		
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in	50		40	
posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola				
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30	
Perdita del braccio:				
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75	
b) per amputazione al terzo superiore	80		70	
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65	
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60	
Perdita di tutte le dita della mano	65		55	
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30	
Perdita totale del pollice	28		23	
Perdita totale dell'indice	15		13	
Perdita totale del medio		12	15	
Perdita totale dell'anulare		8		
Perdita totale del mignolo		12		
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12	12	
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6	
Perdita della falange ungueale del medio		5	0	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3		
Perdita della falange ungueale del mignolo		5		
	11	5	9	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	0	9	
Perdita delle ultime due falangi del medio		8		
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6		
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8		
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:	20		25	
a) in semipronazione	30		25	
b) in pronazione	35		30	
c) in supinazione	45		40	
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di	25		20	

		1	
pronosupinazione	55		
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi			50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di	35		30
pronosupinazione			
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di			
pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione		45	
favorevole			
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o			
amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio		80	
di protesi			
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,			
quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione		55	
di un apparecchio articolato		F0	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso – metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna			
indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è		3	
valutato il		25	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e		11	
non oltrepassi cinque centimetri			

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

#### Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%

PRESTITI INCHIARO Pagina 14 di 18

10/10	0	35%	65%
10/10	U	33/0	03/0

#### Note:

- 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- 4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- 5. In caso di afachia monolaterale:

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
- con visus corretto di 7/10	
- con visus corretto di 6/10	
- con visus corretto di 5/10	
- con visus corretto di 4/10	
- con visus corretto di 3/10	
- con visus corretto inferiore a 3/10	

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

PRESTITI INCHIARO Pagina 15 di 18

#### MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A

N° Polizza:	Filiale N°	Indirizzo:
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA		Data
ASSICU	IRATO	
Cognome e Nomenascita/		sesso data di
Comune di nascita Cod.Fisc	Prov	
Comune di residenza Prov		Cap.
Indirizzo		
DECESSO (documenti da presentare dall' a	vente causa):	
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'e	vento	
- certificato di nascita o copia del documento di i	dentità dell'assicura	ato;
- certificato di morte		
- relazione medica sulle cause del decesso redatta	su apposito modu	lo;
- eventuale ulteriore documentazione di cara	ttere sanitario rit	enuta necessaria dalla Società
Delegataria;		
- dichiarazione del Contraente attestante l'impor	to residuo del finar	nziamento alla data del sinistro.
Si dà atto che al momento della stipulazione della presente richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi		
	J'A	vente Causa dell'Assicurato
	-	

PRESTITI INCHIARO Pagina 16 di 18

L'Assicurato o l'Avente Causa

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE B,C,D,E			
N° Polizza:	o.A. A glio Vita	lirizzo:	
	ASSICU	RATO	
nascita//	Comune di	nascita .	data di
Comune	di		residenza
Indirizzo Prov		•	
(barrare la garanzia per la qu	GARA uale è richiesto l'indenni speci	izzo e correlare	la presente richiesta dai documenti
- dichiarazione del Contra	l orno, ora e causa dell'ev mentazione di carattere ente attestante l'import	e sanitario riten to residuo del fi	uta necessaria dalla Società; nanziamento; tazione della data di nascita.
☐ Inabilità Temporanea (Garanzia valida per i lavo - indicazione del luogo, giù - certificato medico rilascia - eventuale ulteriore docui - copia di un documento d	ratori autonomi, lavorat orno, ora e causa dell'ev ito dalla struttura ospec mentazione di carattere	tori dipendenti vento; daliera;	<b>pubblici)</b> uta necessaria dalla Società;
☐ Gravi Malattie (Garanzia valida per Non L - certificato medico; - eventuale ulteriore docur - dichiarazione del Contrae - copia di un documento d	mentazione di carattere ente attestante l'import		uta necessaria dalla Società; nanziamento;
☐ Disoccupazione (Garanzia valida per Lavora - copia del documento con copia dell'iscrizione alla l permanenza in tali liste copia di un documento di	nprovante la cessazione ista di collocamento o	del rapporto d	i lavoro nelle liste di mobilità e l'eventuale
			età mi ha reso l'informativa e richiesto il del Decreto legislativo n. 196/'03.

PRESTITI INCHIARO Pagina 17 di 18

# PAGINA BIANCA

PRESTITI INCHIARO Pagina 18 di 18





#### **GLOSSARIO VITA**

Dati aggiornati al 26.05.2011

**Assicurato:** il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: Il Contraente;

**Contraente**: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

**Decorrenza:** momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione

**Preammortamento tecnico:** periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

**Premio:** importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

**Prestazione**: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

**Modulo di adesione**: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

**Riserva matematica:** l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

**Servizi Competenti**: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme

regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PRESTITI INCHIARO Pagina 1 di 2

## PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e
Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel::02/6/16/120 - Fax: 02/6/16/20598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con
D.M. n. 1933 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 22.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca Sella Holding

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 2

#### **HDI Assicurazioni Spa**

#### TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196

#### 1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

#### 2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

#### 3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.
- 3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).
- 3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:
- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA, etc.).

Inoltre i dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. potranno essere comunicati ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ove le operazioni poste in essere dall'interessato siano ritenute sospette ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs 231/07

#### 4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art.7 del D. L.gvo 196/'03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

#### 5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.
- 5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali l'ufficio Supporto Legale ai Rami sito nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 3; l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www.hdia.it.
- 5.3) L'ufficio Supporto Legale ai Rami è stato altresì designato quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/'03.

Pagina 1 di 2 PRESTITI INCHIARO

# PAGINA BIANCA

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 2



#### InChiaro Assicurazioni Spa "Tutela Privacy"

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 InChiaro Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei sevizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Precisiamo che senza i Suoi dati InChiaro Assicurazioni S.p.A. non potrà fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### Modalità di uso dei dati personali

InChiaro Assicurazioni S.p.A. tratterà i Suoi dati solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità operative e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nelle presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso InChiaro Assicurazioni S.p.A. o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

# Titolare responsabile/i del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è InChiaro Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana, via Abruzzi, 25 – 00187 Roma, tel. 06.420 358, fax 06.420 358 258.

Il Titolare ha designato più Responsabili, l'elenco aggiornato è consultabile presso il sito internet: www.inchiaro.it.

PRESTITI INCHIARO Pagina 1 di 2

# PAGINA BIANCA

PRESTITI INCHIARO Pagina 2 di 2







#### **MODULO DI ADESIONE**

Dati aggiornati al 26.05.2011 Spazio riservato alla Banca

POLIZZA COLLETTIVA N		
FINANZIAMENTO COINTESTATO In caso di finanziamento cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati.		
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE		
ae residente a prov		
CAP		
età		
in qualità di richiedente/i del finanziamento n importo richiesto presso Banca		
cod		
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 c.c. una polizza di assicurazione a premio unico (a cui possono aderire i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di finanziamento) con che offre le seguenti garanzie :		
A Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto;  B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto;  C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute;		
D Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari		
all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata.		
E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate relative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data della perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione.		
La garanzia Temporanea per il caso di morte è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le garanzia B, C,P ed E sono prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.		
La galancia Temporanea per il caso di morte e prestata da noi Assicurazioni S.p.A. Ili Coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le galanciae b, C.p. ed E sono prestate da nicingio Assicurazioni S.p.A.		
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI		
PREMIO UNICO TOTALE €di cui: garanzia A €		
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €		
COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00  DECORRENZA		
DICHIARA:  — di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto.  — di nominare il predetto Istituto di Credito quale Beneficiario per i caso morte (garanzia A) e mandatario all'incasso per gli indennizzi relativi alle altre garanzie;  — di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;  — di avere preso visione dei seguenti documenti – e di accettarii come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. Mod. PRESTGBS_052011: nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;		
— che tutte le dichiarazioni conte <mark>nute</mark> nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete; — di essere pronto ad esibire ulter ore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;		
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;		
- di avere un'età non superiore ai 74 anni;		
— di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate. <b>Tutela privacy:</b> Le Società si impegnano a trattare i dati esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.L'Assicurato dichiara inoltre nella Sua qualità di interessato, di aver ricevuto mediante apposito modulo "Tutela Privacy", le informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.		
Data, Firma Firma		
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE		
Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria.  AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.		
Il sottoscritto dichiara:  - di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;  - di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;		
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV;		
Luogo e data Firma		
lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni contrattuali di cui al Fascicolo Informativo: Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione del contratto; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A; Art. 1.9Sinistri delle garanzie B),C),D) ed E) Mandato all'incasso; Art. 1.12Recesso dell'Assicurato; Art. 2.3 Rischio morte ; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Sclusioni; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza Art. 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabellità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. 4.2 Diantitia Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo; Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art.6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi		

Data, ... ...

Firma.....





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 l.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta allia Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Tel: 02/676120 - Pex: 02/67612056 - Internet; www.cbsvite.com - C.F./F. NA.n. 10288130155 - Reg. Impress di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 1936 dei 22.3.1992

(G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provveolmento (SVAF n. 633 del 22.7.1997 (G.U.181 del 3.8.1997) per infortuni e ma lattle. Soggetta silvatività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assigurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi. 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Cepitale sociale € 5 000 000 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assigurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9 2007 (G.U. n. 230 del 3.10 2007) ed iscrittà alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assigurazioni" iscritto all'albo del Gruppi Assigurazioni al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assigurazioni S.p.A.



POLIZZA COLLETTIVA N. \_\_\_\_\_\_





#### MODULO DI ADESIONE

Dati aggiornati al 26.05.2011 Spazio riservato alla Banca

NO In caso di finanziamento cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli

assicurati.			
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE			
a			
CAP			
età			
prov. data professione profess			
in qualità di richiedente/i del finanziamento n importo richiesto presso Banca filiale			
cod			
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 c.c. una polizza di assicurazione a premio unico (a cui possono aderire i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di finanziamento) con che offre le seguenti garanzie :  A Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale all momento dell'evento relativo al finanziamento contratto;  B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contrattuo;  C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute;  D Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata.  E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari a			
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI			
PREMIO UNICO TOTALE €			
Data, Firma Firma			
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE  Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio			
medico di famiglia e,ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria.  AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.  Il sottoscritto dichiara:  - di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;  - di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;  - di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV;  Luogo e data			
lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le sequenti norme contenute nelle condizioni contrattuali di cui al Fascicolo Informativo: Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art.			
lo sottoscritto ai sensi degili Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni contrattuali di cui al Fascicolo Informativo: Art. 1.3 – Dichiarazioni no dell'assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione del cuntatto; Art. 1.7 Limiti assunitivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia: A; Art. 1.9 Risinistri delle garanzie; B),C,D) ed E) Mandato all'incasso; Art. 1.12Recesso dell'Assicurato; Art. 2.3 Rischio morte; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia dell'infortunio o malattia e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo; Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art. 6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi			

Data, ... ...





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Isorizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Isorizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e isoritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" isoritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Tel: 02/676120 - Pex: 02/67612056 - Internet; www.cbsvite.com - C.F./F. NA.n. 10288130155 - Reg. Impress di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 1936 dei 22.3.1992

(G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provveolmento (SVAF n. 633 del 22.7.1997 (G.U.181 del 3.8.1997) per infortuni e ma lattle. Soggetta silvatività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assigurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi. 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Cepitale sociale € 5 000 000 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assigurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9 2007 (G.U. n. 230 del 3.10 2007) ed iscrittà alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assigurazioni" iscritto all'albo del Gruppi Assigurazioni al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assigurazioni S.p.A.



POLIZZA COLLETTIVA N. \_\_\_\_\_





#### **MODULO DI ADESIONE**

Dati aggiornati al 26.05.2011 Spazio riservato alla Banca

NO In caso di finanziamento cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli

assicurati.	
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE	nato il
ae residente a	prov
CAP indirizzo	·
etàCodice FiscaleTipo	
provdata	
· ·	·
in qualità di richiedente/i del finanziamento n importo richiesto	presso Banca filiale
cod	
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 c.c. una poli hanno stipulato un contratto di finanziamento) con che offre le seguenti garanzie :	
A Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrati residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto;  B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia: Ove l'Assicurato quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della to capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto;  C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi,	o subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal tale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea
nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad atte limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazion:  D Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il pe all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata.  E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupa	amento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute; riodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari
singole rate relative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora disoccupazione.	
La garanzia Temporanea per il caso di morte è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA	VITA S.p.A. Le garanzie B, C, D ed E sono prestate da InChiero Assicurazioni S.p.A.
CARATTERISTICHE CONTRAT	
	in funzione dell'attività lavorativa della garanzia C, D o E
DICHIARA:  — di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art, 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del pro — di nominare il predetto Istituto di Credito quale Beneficiario per il caso morte (garanzia A) e mandatario al  — di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto	l'incasso per gli indennizzi relativi alle altre garanzie;
<ul> <li>di avere preso visione dei seguenti documenti - e di accertarli come parte integrante del contratto- contenu Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di</li> </ul>	i adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle	Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
<ul> <li>di essere pronto ad esibire ulter oppe documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;</li> <li>di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tut informazioni;</li> </ul>	tte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per
<ul> <li>di avere un'età non superiore ai 74 anni;</li> <li>di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assen</li> <li>Tutela privacy: Le Società si impegnano a trattare i dati esclusivamente nei limiti strettamente necessari alli nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante. L'Assicurato dichiara inoltre nella Sua qualità di interessa all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.</li> </ul>	a gestione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto, ovvero
Data, Fi	rma
DICHIARAZIONE DI BUONO	
Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute dev medico di famiglia e,ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le im il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare I previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per cer	formazioni richieste per la conclusione del presente contratto, possono compromettere 'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente
Il sottoscritto dichiara:  di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;  di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco re di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non preve risultato positivo al test HIV;	nale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus; edere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere
Luogo e data F	ima
lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione del contratto; Art. 1.7 Limiti assunti E) Mandato all'incasso; Art. 1.12Recesso dell'Assicurato; Art. 2.3 Rischio morte ; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza Art. 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabilità temporan dell'infortunio o malattia e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo, Art. 5.2 Malattia Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3 il periodo di carenza; Art.6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinist	vi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A; Art. 1.9Sinistri delle garanzie B),C),D) ed . 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi ea totale derivante da malattia durante ii periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia esclusioni; Art. 6.2 Disoccupazione durante

Data, ... ...





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 l.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta allia Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Tel: 02/676120 - Pex: 02/67612056 - Internet; www.cbsvite.com - C.F./F. NA.n. 10288130155 - Reg. Impress di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 1936 dei 22.3.1992

(G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provveolmento (SVAF n. 633 del 22.7.1997 (G.U.181 del 3.8.1997) per infortuni e ma lattle. Soggetta silvatività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assigurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi. 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Cepitale sociale € 5 000 000 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assigurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9 2007 (G.U. n. 230 del 3.10 2007) ed iscrittà alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assigurazioni" iscritto all'albo del Gruppi Assigurazioni al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assigurazioni S.p.A.







#### **MODULO DI ADESIONE**

Dati aggiornati al 26.05.2011 Spazio riservato alla Banca

POLIZZA COLLETTIVA N				
FINANZIAMENTO COINTESTATO SI assicurati.	NO In caso di finanziam	ento cointestato, possono esser	e assicurati due cointestatari. Le garar	nzie saranno operanti al 50% per ognuno degli
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE				nato il
a	e residente	a		prov
CAPindirizzo				'
			documento	
	prov	/ data	professione	
in qualità di richiedente/i del finanziamento	n	importo richiesto	nresso Banca	filiale
	11.	importo ricilesto	presso banca	Illiaic
cod				
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), hanno stipulato un contratto di finanziamento)			olizza di assicurazione a premio unico (	a cui possono aderire i clienti persone fisiche che
residuo in linea capitale al momento dell'  B Assicurazione di invalidità totale e perma capitale alla data dell'evento relativo al fi  C Assicurazione di inabilità temporanea nel periodo contrattuale dai quali derivi u limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali  D Assicurazione di grave malattia (riservall'ammontare del debito residuo in linea  E Assicurazione di disoccupazione (riser singole rate relative al finanziamento con supporte di disoccupazione)	evento relativo al finanziam ermanente derivante da info anente riconosciuta di grad- nanziamento contratto; totale da infortunio e malat na inabilità temporanea in n , la corresponsione di una s ata a non lavoratori): Nel ca capitale alla data in cui tale vata ai soli lavoratori dipen	nento contratto; prtunio e malattia: Ove l'Assicura o pari o superiore al 60% della  titia (riservata a lavoratori autonoi misura totale della capacità ad a' omma mensile o di diverso frazio aso in cui l'Assicurato durante il e malattia è stata diagnosticata. denti privati): In caso di disoccu	nto subisca un infortunio o manifesti u totale, la corresponsione di una somm ni, lavoratori dipendenti pubblici): Ove ttendere ad un'attività lavorativa gener inamento pari alle singole rate del finar periodo contrattuale sia colpito da mala pazione, la corresponsione di una som	rio di una somma pari all'ammontare del debito una malattia durante il periodo contrattuale, dal a pari all'ammontare del debito residuo in linea l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia ica per il periodo di inabilità e comunque entro i niziamento e non ancora scadute; attia grave, la corresponsione di una somma pari ma mensile o di diverso frazionamento pari alle I posto di lavoro, limitatamente al periodo di
disoccupazione. La garanzia Temporanea per il caso di morte è p	orestata da HDI Assicurazion	oi S.p.A. in coassicurazione con Cl	BA VITA S.p.A. Le garanzie B, C, D ed E so	no prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.
		CARATTERISTICHE CONTRA	ATTUALI / /	
PREMIO UNICO TOTALE €COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00 DECORRENZA	di cui: garanzia A €	garanzia B li cui: COSTI DI INTERMEDIAZ	e in funzione dell'attività lavorativa dell IONE € DURATA (in mesi)	a garanzia C, D o E
DICHIARA:  — di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti — di nominare il predetto Istituto di Credito qu — di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a r — di avere preso visione dei seguenti documer Informativa danni comprensiva del glossario — che tutte le dichiarazioni contenute nel pres — di essere pronto ad esibire ulter oro docume	ale Beneficiario per il caso r ichiedere alla Società in suc ti - e di accettarii come part condizioni di assicurazione, ente atto, necessarie alla va	norte (garanzia A) e mandatario nome e per suo conto il contrat te integrante del contratto- conte glossario vita e presente modulo ilutazione del rischio da parte del	all'incasso per gli indennizzi relativi allo to di assicurazione suddetto; nuti nel fascicolo informativo Mod. Mod di adesione;	1. PRESTGBS_052011: nota informativa vita, nota
			utte le persone o enti ai quali la Soc	cietà credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per
	tare i dati esclusivamente n ante.L'Assicurato dichiara ir	nei limiti strettamente necessari a	alla gestione del rapporto assicurativo	posto in essere con il presente contratto, ovvero to modulo "Tutela Privacy", le informativa di cui
<b>500</b> 0,		DICHIADAZIONE DI DUON		
Qualora l'Assigurato non nossa sottoscriver	a la sotto indicata dichiara:	DICHIARAZIONE DI BUON		namnestico, compilato e sottoscritto dal proprio
medico di famiglia e,ove richiesto, fornire ult AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere,	teriore documentazione sani inesatte o reticenti rese dal scrizione del Questionario la	taria. soggetto legittimato a fornire le o stesso soggetto deve verificaro	informazioni richieste per la conclusione l'esattezza delle dichiarazioni riportat	e del presente contratto, possono compromettere le su di esso. Anche nei casi non espressamente
Il sottoscritto dichiara: - di essere in buono stato di salute, di no	n essere affetto da malattie	o lesioni gravi che necessitano	li trattamento medico regolare e contir	nuato, di non essere stato assente negli ultimi 12
mesi dalla normale attività lavorativa pe - di non aver sofferto negli ultimi 5 anni c - di non essersi sottoposto negli ultimi 12	r più di 6 mesi a causa di m di alcuna delle seguenti mal	alattia o infortunio; attie: trapianto di organi, blocco	renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, c	
risultato positivo al test HIV;  Luogo e data			Firma	

lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni contrattuali di cui al Fascicolo Informativo: Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione del contratto; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A; Art. 1.9 Sinistri delle garanzie B), C), D) ed E) Mandato all'incasso; Art. 1.12Recesso dell'Assicurato;; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza Art. 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Indennizzo; Art. 4.2 Indennizzo; Art. 4.2 Indennizzo; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia dell'infortunio o malattia e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo; Art. 5.2 Malattia Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; Art. 6.1 Indennizzo; Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art.6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Tel: 02/676120 - Pex: 02/67612056 - Internet; www.cbsvite.com - C.F./F. NA.n. 10288130155 - Reg. Impress di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 1936 dei 22.3.1992

(G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provveolmento (SVAF n. 633 del 22.7.1997 (G.U.181 del 3.8.1997) per infortuni e ma lattle. Soggetta silvatività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding



INCHIARO Assigurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Abruzzi. 25 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Telefax +39 06 420 358 258 - Cepitale sociale € 5 000 000 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assigurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9 2007 (G.U. n. 230 del 3.10 2007) ed iscrittà alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assigurazioni" iscritto all'albo del Gruppi Assigurazioni al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assigurazioni S.p.A.